

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 08 del 12.05.21**

**Oggetto: Consuntivazione del Corrispettivo d'Ambito gli esercizi 2015-2017 – Accordo Integrativo al Terzo Accordo conciliativo con SEI Toscana ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio**

L'anno duemilaventuno addì 12 del mese Maggio alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 2919 del 04.05.2021 e successiva Nota Prot.n. 2942 del 05.04.2021.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza da remoto.

Sono inoltre presenti

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi;
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima;
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Consuntivazione del Corrispettivo d'Ambito gli esercizi 2015-2017 – Accordo Integrativo al Terzo Accordo conciliativo con SEI Toscana ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio”**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,76%	X	
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%	X	
4.	AREZZO	14,55%	X	
5.	ASCIANO	4,95%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,02%		X
7.	BIBBIENA	0,38%	X	
8.	BUCINE	0,48%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,73%	X	
12.	CAPALBIO	0,17%	X	
13.	CAPOLONA	0,26%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,66%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%		X

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,54%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,06%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,18%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,42%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,76%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,94%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,06%		X
28.	CAVRIGLIA	0,46%	X	
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,62%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,09%	X	
33.	CHIUSI	0,67%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,09%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,85%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,51%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,54%	X	
41.	FOLLONICA	1,82%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,16%	X	
43.	GAVORRANO	0,44%	X	
44.	GROSSETO	12,86%		X
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,20%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,16%		X
50.	MANCIANO	0,29%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,60%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,57%		X
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,82%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,47%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,37%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,08%		X

65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,19%		X
69.	PIENZA	0,18%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%		X
71.	PIOMBINO	1,72%	X	
72.	PITIGLIANO	0,20%		X
73.	POGGIBONSI	5,91%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,12%		X
78.	RADICONOLI	0,04%	X	
79.	RAPOLANO TERME	0,33%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,47%		X
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,08%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,45%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,76%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,18%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,74%		X
87.	SANSEPOLCRO	0,80%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,03%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,11%	X	
96.	SINALUNGA	0,74%		X
97.	SORANO	0,16%		X
98.	SOVICILLE	0,54%	X	
99.	SUBBIANO	0,40%	X	
100.	SUVERETO	0,12%		X
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,19%	X	
103.	TORRITA DI SIENA	0,47%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (60/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 79,23% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

#### PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013 l'Autorità Ato Toscana Sud ha sottoscritto con SEI Toscana S.r.l. il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("**Contratto di Servizio**");
- con DA n.22 del 19.12.2013 l'Autorità di Ambito ha approvato un Accordo Integrativo del Contratto di Servizio ("**Accordo Integrativo**"), sottoscritto in data 24.12.2013;
- con DA n.24 del 22.12.2014 l'Autorità di Ambito ha approvato un ulteriore Accordo con il Gestore Unico, (di seguito "**Accordo Pluriennale**") sottoscritto in data 16.11.2015;

#### RICHIAMATO

- l'art. 3.1 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015: con il quale *"al fine di contenere l'impatto finanziario dei Comuni durante la fase di avvio del Servizio"*, è stato convenuto che la fatturazione applicata ai Comuni nel triennio 2015-2017 sia di valore inferiore a quello calcolato ai sensi del Contratto di Servizio e che la differenza tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare a titolo di Corrispettivo di consuntivo e l'importo fatturato costituisca un credito vantato dal gestore Unico, che avrebbe dovuto essere regolato *"in termini di prolungamento della originaria durata della concessione"*;
- il Primo Accordo conciliativo con SEI Toscana del 13.11.2018, approvato con la delibera dell'Assemblea N. 34 del 12.11.2018, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 con cui le parti hanno dato atto che l'accordo di conciliazione veniva promosso dalle parti anche come atto propedeutico al raggiungimento di un Accordo per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio;
- il Secondo Accordo conciliativo con SEI Toscana del 17.06.2019, approvato con la delibera dell'Assemblea N. 15 del 16.05.2019, con il quale sono state definite alcune questioni controverse rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, la cui differenza rispetto alla fatturazione emessa nei confronti dei Comuni genera un Credito di fine concessione a favore di SEI Toscana da regolare a carico del Gestore subentrante nella concessione ATO Toscana Sud, ripristinando pertanto la durata certa della concessione al 31.12.2033;

**RICHIAMATO** l'art. 10 del Secondo Accordo Conciliativo (rubricato *Metodologia di determinazione delle componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015,2016 e 2017*) nel quale le parti hanno convenuto che:

- ai fini della determinazione del Corrispettivo di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 si procederà secondo criteri e modalità diversificate con riferimento a:
  - a) *Componenti per le quali il consuntivo è convenzionalmente posto pari al preventivo (accantonamento fondo svalutazione crediti, oneri subentro SSR, rettifica gestione Sienambiente 2013, Costi d'uso del capitale per interventi di realizzazione/adequamento SSR, passaggio di proprietà degli automezzi)*
  - b) *Componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione diretta delle quantità di flussi di rifiuti trattati (trasporti primari e secondari, gestione stazioni di trasferta, avvio a recupero energetico del CDR/CSS, corrispettivi di valorizzazione delle raccolte differenziate al netto degli oneri di smaltimento dei relativi scarti a carico del Gestore Unico, costi trattamento rifiuti conferiti all'impianto di Ischia di Crociano, conguaglio per il solo esercizio 2017 dovuto a SEI Toscana per l'eccedenza degli importi ad essa fatturati dal Gestore Impianti TB, e – limitatamente all'Ecotassa – dal gestore CSAI,*

*rispetto al corrispettivo di preventivo riconosciuto a SEI Toscana);*

- c)** *Componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione di elementi puntuali di rendicontazione economica (ricavi derivanti dalla vendita dei materiali da raccolta differenziata e contributi CONAI, costi indiretti di gestione delle SSR, costi di trattamento del Verde a mercato, oneri della procedura di gara, costi di gestione delle discariche post mortem, fornitura e distribuzione beni di consumo per l'anno 2017, i cosiddetti "Crediti verso SEI");*
- d)** *Altre componenti (Raccolta, Spazzamento, Servizi Accessori, Servizi di prelievi e guardiania SSR)*

- Per la Consuntivazione delle Componenti di cui ai punti b) e c) si procederà ad una determinazione analitica dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, in applicazione del contratto di servizio e degli atti di gara ed in base agli elementi puntuali rilevati a consuntivo;
- Per la Consuntivazione delle componenti di cui al punto d), considerate le motivazioni addotte nella Nota di SEI prot. 2381 dell'01.04.2019, si procederà ad una determinazione forfettaria dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, calcolata applicando uno scarto percentuale, che sarà definito dalle parti in sede di Consuntivazione, ai valori delle predette componenti risultanti in ciascun esercizio nelle Determinazioni del Direttore Generale di ATO Toscana Sud N. 26/2016 e N. 41/2019, che hanno approvato rispettivamente il Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2015 e il Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2016 e 2017

#### **VISTA**

- la nota di SEI Toscana prot. n. 9158 del 3 dicembre 2019, con cui ha avanzato la richiesta, reiterata con nota del 22 gennaio 2020, prot. n. 1267, di attivare la procedura conciliativa ex art. 82 del Contratto di Servizio, designando quale proprio rappresentante il Direttore Tecnico dott. Giuseppe Tabani, al fine di addivenire alla puntuale determinazione del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, con definizione anche dello scarto di percentuale di cui all'art. 10 del Secondo Accordo Conciliativo del 17 giugno 2019;
- la nota dell'Autorità prot. 510 del 30 gennaio 2020, con cui è stata accettata la richiesta di attivazione della procedura conciliativa ex art. 82, designando quale proprio rappresentante il Direttore Generale, per quanto concerne la possibilità di pervenire ad una determinazione condivisa del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, in applicazione dei criteri e delle modalità dettate dal richiamato art. 10 del Secondo Accordo conciliativo per le quattro classi di componenti del Corrispettivo ivi puntualmente individuate:

#### **DATO ATTO CHE** il Terzo Comitato di Conciliazione:

- si è regolarmente costituito in data 27.02.2020, composto dai rappresentanti delle Parti e dal Presidente da essi designato nella persona dell'avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza che già aveva svolto analoga funzione nelle due precedenti procedure di conciliazione;
- nel corso dei suoi lavori ha convenuto sull'opportunità di estendere il perimetro del tavolo di conciliazione anche alla consuntivazione condivisa dell'esercizio 2014;
- ad esito dei lavori, ha raggiunto un Accordo definitivo sulle questioni relative alla consuntivazione del 2014 e alla consuntivazione 2016-2017 per la Val di Cornia, formalizzato con il Terzo Accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in data 25.06.2020

previa approvazione dell'Assemblea d'Ambito con delibera N. 8 del 22.06.2020;

**CONSIDERATO CHE** nel Terzo Accordo conciliativo si era dato atto, per la consuntivazione 2015-2017 del servizio prestato ai Comuni delle Province Storiche, che:

- le componenti oggetto di determinazione analitica di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 10.1 del Secondo Accordo Conciliativo erano state quantificate in maniera precisa e condivisa in un importo di € 470.756,00 eccedente i corrispettivi di preventivo nel triennio 2015-2017 - come stabiliti dalla determina ATO N.26 del 18.03.2016 per l'esercizio 2015 e dalla determina ATO N.41 del 25-03.2019 per gli esercizi 2016 e 2017;
- non si era invece ancora raggiunta un'intesa sull'ammontare riguardante la componente di cui alla lett. d del cit. Accordo oggetto di determinazione forfettaria;

**RILEVATO** che dopo essere pervenuti ad un'intesa di massima il Comitato si è nuovamente riunito in data 24.02. 2021, pervenendo alla determinazione di non applicare alcuno scarto percentuale ai valori indicati nel Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 delle province storiche, confermando il corrispettivo di consuntivo di tali esercizi nel medesimo valore del corrispettivo di preventivo, senza operare alcuna decurtazione al corrispettivo di preventivo, né per converso alcun aumento del medesimo, con reciproca rinuncia alle rispettive pretese;

**VISTO** lo schema di Accordo integrativo al Terzo Accordo conciliativo, raggiunto dai rappresentanti delle parti nella riunione del 24.02.2021, con efficacia subordinata all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti, nel quale è stato convenuto che:

- a) La quantificazione complessiva del corrispettivo di consuntivo del triennio 2015-2017 delle Province Storiche porta a determinare un credito di SEI di totali € 2.807.936,00, formato dalle due seguenti componenti:
- credito di SEI Toscana di € 2.337.180 già maturato per l'eccedenza dei corrispettivi di preventivo nel triennio 2015-2017 - come stabiliti dalla determina ATO N.26 del 18.03.2016 per l'esercizio 2015 e dalla determina ATO N.41 del 25-03.2019 per gli esercizi 2016 e 2017 - rispetto all'importo complessivamente fatturato nel medesimo triennio da SEI ai Comuni delle province storiche;
  - credito di SEI Toscana di € 470.756,00, derivante dallo scostamento in aumento dei valori di consuntivazione delle componenti di cui alle lett. a, b e c del cit. art. 10.1, rispetto ai valori di preventivo, come quantificato tenuto altresì conto dell'azzeramento dello scarto forfettario tra preventivo e consuntivo di cui all'art. 10.3 del Secondo Accordo di Conciliazione.
- b) La predetta differenza complessiva di € 2.807.936,00 riconosciuta a favore di SEI andrà a formare il Credito di fine concessione, per la parte riferibile ai soli Comuni delle Province Storiche, che SEI ha diritto di esigere nei confronti del gestore e/o dei gestori che subentreranno alla fine della concessione;
- c) Restano altresì confermate le altre partite che concorrono a formare il credito di fine concessione a favore di SEI Toscana, posto a carico del gestore/i subentrante/i, come determinate per effetto del Secondo e del Terzo Accordo conciliativo, con riferimento alle competenze spettanti a SEI Toscana per il servizio prestato nel quadriennio 2014-2017, per un importo complessivo di € 13.059.360,00;
- d) Con il riconoscimento dei predetti crediti a favore di SEI Toscana - oggetto della presente procedura di conciliazione e delle due che l'anno precedente- si intende definita tra le parti ogni e qualsiasi questione economica comunque riferibile al rapporto intercorso nel quadriennio



2014-2017 per cui qualsiasi controversia giudiziaria pendente tra le parti, avente ad oggetto pretese comunque riconducibili alla gestione del servizio svolta da SEI Toscana negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017;

**RICHIAMATA** la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 24 del 13.11.2020 con la quale è stato approvato il Quarto Accordo conciliativo con SEI Toscana che disciplina l'applicazione dei profili sanzionatori del Regolamento per il controllo della Gestione relativamente ai disservizi segnalati dalle amministrazioni comunali;

**DATO ATTO CHE** ad oggi il Quarto Accordo conciliativo non è ancora stato sottoscritto da SEI Toscana, in quanto non ancora approvato dai suoi Organi deliberanti

**RICHIAMATO** l'art. 1.2 del Primo Accordo conciliativo nel quale le parti davano atto che l'accordo di conciliazione veniva promosso anche come atto propedeutico *"al raggiungimento di un Accordo....per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio."*;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo al terzo Accordo conciliativo, relativo alla consuntivazione degli esercizi 2015-2017, solo se contestuale alla sottoscrizione del Quarto Accordo conciliativo relativo ai profili sanzionatori del Regolamento per il controllo della Gestione relativamente ai disservizi segnalati dalle amministrazioni comunali, nel testo approvato con la delibera dell'Assemblea N.24/2020;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio Direttivo nella seduta del 3 marzo 2021

**Tutto ciò premesso e considerato  
DELIBERA**

1. di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare lo schema di Accordo integrativo al Terzo Accordo conciliativo, allegato N. 1 alla presente delibera, con i contenuti ampiamente descritti nelle premesse;
3. di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo del Terzo Accordo conciliativo di cui al punto 2) solo se contestuale alla sottoscrizione del Quarto Accordo conciliativo relativo ai profili sanzionatori del Regolamento per il controllo della Gestione relativamente ai disservizi segnalati dalle amministrazioni comunali, nel testo approvato con la delibera dell'Assemblea N.24/2020;

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	60 (quote 78,77%)
Votanti	60 (quote 78,77%)
Astenuti	05 (quote 3,42% Comuni di Castell'Azzara, Manciano e Subbiano)
Contrari	02 (quote 0,54% Comuni di Caviglia, Manciano, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Subbiano)



Voti favorevoli 53 con quote pari al 96,04% dei partecipanti

**Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Consuntivazione del Corrispettivo d'Ambito gli esercizi 2015-2017 – Accordo Integrativo al Terzo Accordo conciliativo con SEI Toscana ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio"**

Allegati: si immediata eseguibilità: no

---

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 08 del 12.05.2021**

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO  
Angela Barbi

***ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'***

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario  
Angela Barbi

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 04 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 12.05.2021**

**OGGETTO: Consuntivazione del Corrispettivo d'Ambito gli esercizi 2015-2017 – Accordo Integrativo al Terzo Accordo conciliativo con SEI Toscana ai sensi dell'art. 82 del Contratto di Servizio**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima

Data, \_\_\_\_\_12.05.2021\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima

\_\_\_\_\_

## **ACCORDO INTEGRATIVO DEL TERZO ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

predisposto dal Comitato di Conciliazione, composto da

- Avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza, in qualità di Presidente,
- Dott. Giuseppe Tabani, Direttore Tecnico del Gestore Unico SEI Toscana Srl (Società), in qualità di componente nominato dal Consiglio di Amministrazione della società,
- Dott. Paolo Diprima, Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana (Autorità), in qualità di componente nominato dal Consiglio Direttivo dell'Autorità.

nel procedimento di conciliazione

promosso, ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio Gestione integrata rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD, come integrato da successivo accordo fra le parti,

da

**SEI Toscana Srl** (“SEI”) con sede corr.te in Siena, via Simone Martini 57, in persona del legale rappresentante pro tempore

e

**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO TOSCANA SUD** (“ATO”), con sede corr.te in Siena -loc. Renaccio- via della Pace n. 37, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Con il presente accordo viene definita la quantificazione della consuntivazione del corrispettivo d'Ambito per gli esercizi 2014-2017 ad integrazione e completamento del Terzo Accordo di Conciliazione del 25 giugno 2020.

### **RICHIAMO DEI PRECEDENTI E SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PARTE DEL PROCEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEFINITIVA E COMPLETA DELLA PROCEDURA.**

Nel rinviare a quanto più dettagliatamente riportato nel “richiamo dei due precedenti accordi conciliativi”, contenuto nel Terzo Accordo Conciliativo

sottoscritto il 25 giugno 2020, si premette quanto segue.

In data 13 novembre 2018 è stato stipulato un primo Accordo conciliativo che era stato promosso dalle parti, come espressamente dichiarato al comma 2 dell'art. 1, anche come atto propedeutico al raggiungimento di un Accordo **per** la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio.

In data 17 giugno 2019, le parti hanno sottoscritto un Secondo Accordo conciliativo, previa autorizzazione dell'Assemblea di ATO e del Consiglio di Amministrazione di SEI, con il quale sono state definite alcune questioni controverse rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.

Nell'art. 9 del Secondo Accordo conciliativo le Parti hanno convenuto che l'eccedenza dell'importo dei Corrispettivi complessivamente consuntivati nel quadriennio 2014-2017 rispetto all'importo complessivamente fatturato ai Comuni nello stesso periodo costituirà un credito di fine concessione che SEI Toscana avrà diritto di esigere dal gestore subentrante e/o dai gestori subentranti.

Con l'art. 10.1 del Secondo Accordo Conciliativo (rubricato *Metodologia di determinazione delle componenti del Corrispettivo di Consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017*) le parti hanno convenuto la metodologia di determinazione del Corrispettivo di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017

La terza procedura di conciliazione è stata attivata allo scopo di pervenire alla determinazione della quantificazione del Corrispettivo di Consuntivo per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, in concreta attuazione della metodologia prevista nell'articolo 10.1 del Secondo Accordo di Conciliazione.

Con detto articolo, in deroga a quanto previsto nel Contratto di Servizio, si sono articolati i criteri e le modalità di determinazione del Corrispettivo di consuntivo in quattro componenti di quantificazione.

a) componenti per le quali il consuntivo è convenzionalmente posto pari al preventivo (accantonamento fondo svalutazione crediti, oneri subentro SSR, rettifica gestione Sienambiente 2013, Costi d'uso del capitale per interventi di realizzazione/adeguamento SSR, passaggio di proprietà degli automezzi);

b) componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione diretta delle quantità di flussi di rifiuti trattati (trasporti primari e secondari, gestione stazioni di trasferimento, avvio a recupero energetico del CDR/CSS, corrispettivi di valorizzazione delle raccolte differenziate al netto degli oneri di smaltimento dei relativi scarti a carico del Gestore Unico, costi trattamento rifiuti conferiti all'impianto di Ischia di Crociano, conguaglio per il solo esercizio 2017 dovuto a SEI Toscana per l'eccedenza degli importi ad essa fatturati dal Gestore Impianti TB, e – limitatamente all'Ecotassa – dal gestore CSAI, rispetto al corrispettivo di preventivo riconosciuto a SEI Toscana);

c) componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione di elementi puntuali di rendicontazione economica (ricavi derivanti dalla vendita dei materiali da raccolta differenziata e contributi CONAI, costi indiretti di gestione delle SSR, costi di trattamento del Verde a mercato, oneri della procedura di gara, costi di gestione delle discariche *post mortem*, fornitura e distribuzione beni di consumo per l'anno 2017, i cosiddetti "Crediti verso SEI");

d) altre componenti (Raccolta, Spazzamento, Servizi Accessori, Servizi di prelievi e guardiania SSR).

La consuntivazione delle componenti di cui alle lett. *b* e *c* deve essere effettuata in via analitica dei valori riconosciuti nel Corrispettivo di Consuntivo, in applicazione



della disciplina contrattuale, degli atti di gara e degli elementi puntuali rilevati a consuntivo.

La consuntivazione delle componenti di cui alla lett. d), considerate le motivazioni addotte nella Nota di SEI prot. 2381 dell'01.04.2019, va, invece, calcolata con una determinazione forfettaria dei rispettivi valori riconosciuti nel Corrispettivo di consuntivo, applicando uno scarto percentuale, da definirsi in sede di Consuntivazione, ai valori delle predette componenti nel Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Il confronto per la determinazione condivisa del consuntivo 2015-2017 si è sviluppato, nell'ambito della procedura conciliativa regolata dall'art. 82 del Contratto di Servizio, con la costituzione del Comitato di Conciliazione, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti (il Direttore Generale di ATO e il Direttore Tecnico di SEI), che hanno confermato come Presidente l'avv. Fausto Baldi, che ha già ricoperto l'incarico nei due precedenti Accordi.

Al Comitato, insediatosi il 27 febbraio 2020, su richiesta di attivazione della procedura conciliativa 3-12.2019-22.1.2020 di SEI Toscana, con adesione di ATO Toscana Sud del 30.1.2020, è stato poi affidato, nel corso del procedimento, anche il compito di provvedere alla consuntivazione del 2014, riguardante le province di Arezzo, Siena e Grosseto ("province storiche" in quanto presenti già all'atto dell'avvio della concessione), al fine di chiudere tutte le consuntivazioni pregresse del primo quadriennio della concessione, i cui effetti di conguaglio costituiranno una delle componenti del credito di fine concessione che, ai sensi del Secondo Accordo Conciliativo, sarà posto a carico del gestore subentrante.

Nel corso dei lavori si è, inoltre, rilevata l'opportunità di riservare una trattazione specifica alla gestione 2016-2017 per i Comuni della Val di Cornia, in ragione della particolarità di alcuni aspetti di quel rapporto.

Sempre nel corso dei lavori, si è anche pervenuti alla definizione della specifica questione concernente il corrispettivo 2017 per la stazione di trasferimento ASIU-Rimateria, oggetto di controversia giudiziaria, predisponendo al riguardo uno specifico accordo per una definitiva soluzione transattiva delle pretese.

All'esito dei lavori, il Comitato ha raggiunto un Accordo definitivo sulla consuntivazione del 2014 (che riguarda solo le Province storiche in quanto il servizio alla Val di Cornia è subentrato solo successivamente) e sulla consuntivazione 2016-2017 per la Val di Cornia (Terzo Accordo di Conciliazione).

Per la restante parte, ovvero per la consuntivazione 2015-2017, relativamente al servizio prestato ai Comuni delle Province Storiche, è stato evidenziato che erano stati determinati e quantificati in maniera analitica, precisa e condivisa gli importi di cui alle componenti indicate nelle lett. *a* (componenti per le quali il consuntivo è convenzionalmente posto pari al preventivo), *b* (componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione diretta delle quantità di flussi di rifiuti trattati) e *c* (componenti per le quali il consuntivo è calcolato analiticamente in funzione di elementi puntuali di rendicontazione economica) dell'art. 10.1 del Secondo Accordo Conciliativo del 17 giugno 2019.

È, pertanto, rimasto escluso dall'Accordo raggiunto in seno al Comitato, il solo ammontare riguardante la componente di cui alla lett. *d* del cit. Accordo (altre componenti -Raccolta, Spazzamento, Servizi Accessori, Servizi di prelievi e guardiania SSR-).

I componenti del Comitato, nel sottoscrivere in data 25 giugno 2020 il Terzo Accordo di Conciliazione, avente valore ed efficacia autonoma immediata, si sono dati carico della richiesta loro formulata dalle parti di proseguire i lavori al fine di verificare la possibilità di giungere a un'ulteriore conciliazione per le province storiche per il periodo 2015-2017, provvedendo ad una quantificazione condivisa della ricordata componente *d*.

Il Comitato si è nuovamente riunito, a tal fine, il 22 luglio 2020.

In tale occasione sono stati ricostruiti in maniera puntuale e precisa tutti gli elementi che avevano portato alle quantificazioni delle componenti (di cui alle lett. *a*, *b* e *c* dell'art. 10.1 del Secondo Accordo di Conciliazione) sulle quali si era già pervenuti a una precisa definizione, quantificazioni che sono state riportate in apposita scheda.

Per i residui valori consuntivi per il periodo 2015-2017 di cui alla lett. *d* dell'art.10.1 del II Accordo Conciliativo, si rinviava a una successiva riunione, fissata per il 9.9.2020.

Prima di tale data, i componenti designati dalle parti hanno, però, fatto presente che gli approfondimenti tecnici che si erano riservati di svolgere non si erano conclusi e che, non appena effettuati, ne avrebbero dato notizia per la prosecuzione dei lavori.

La ripresa dei lavori per poter giungere a una definizione completa della determinazione del corrispettivo di consuntivo di cui al compito oggetto dell'incarico conferito al Terzo Comitato di Conciliazione è, infine, avvenuta su richiesta delle parti comunicata con nota ATO 16 febbraio 2021, prot. n.1063, cui ha fatto seguito la fissazione di nuova riunione del Comitato per il giorno 24 febbraio 2021.

Alla richiesta di ripresa dei lavori del Comitato, le parti si sono determinate dopo aver concordato di non applicare alcuno scarto percentuale ai valori indicati nel Corrispettivo di Preventivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 delle province storiche, per le componenti "Raccolta, Spazzamento, Servizi Accessori, Servizi di prelievi e guardiania SSR" di cui alla lett. *d* dell'art.10.1

Per queste componenti le parti hanno, invero, convenuto che l'importo del corrispettivo di consuntivo fosse confermato nel medesimo valore del corrispettivo di preventivo, quale stabilito dalla determina ATO N.26 del 18.03.2016 per l'esercizio 2015 e dalla determina ATO N.41 del 25-03.2019 per gli esercizi 2016 e 2017, senza che si dovesse operare alcuna decurtazione al corrispettivo di

preventivo, né per converso alcun aumento del medesimo, con reciproca rinuncia alle rispettive pretese.

Nella riunione del 24 febbraio 2021 è stato, pertanto, convenuto che la quantificazione complessiva del corrispettivo di consuntivo del triennio 2015-2017 delle Province Storiche (oggetto del compito residuo al Terzo Comitato di Conciliazione dopo la sottoscrizione del relativo Accordo del 25.6.2020) attesti un credito di SEI di totali € 2.807.936,00, formato dalle due seguenti componenti:

- credito di SEI Toscana di € 2.337.180 già maturato per la differenza tra corrispettivo complessivamente fatturato da SEI ai Comuni delle province storiche nel triennio 2015-2017 e sommatoria dei corrispettivi di preventivo relativi al medesimo triennio, come stabiliti dalla determina ATO N.26 del 18.03.2016 per l'esercizio 2015 e dalla determina ATO N.41 del 25-03.2019 per gli esercizi 2016 e 2017
- credito di SEI Toscana di € 470.756,00, derivante dallo scostamento in aumento dei valori di consuntivazione delle componenti di cui alle lett. *a*, *b* e *c* del cit. art. 10.1, rispetto ai valori di preventivo, come analiticamente riportato nella scheda allegata al verbale della riunione del 22 luglio 2020, tenuto altresì conto dell'azzeramento dello scarto forfettario tra preventivo e consuntivo di cui all'art. 10.3 del Secondo Accordo di Conciliazione.

La differenza complessiva di € 2.807.936,00 riconosciuta a favore di SEI andrà a formare il Credito di fine concessione, per la parte riferibile ai soli Comuni delle Province Storiche, che SEI ha diritto di esigere nei confronti del gestore e/o dei gestori che subentreranno alla fine della concessione.

Restano altresì confermate le altre partite che concorrono a formare il credito di fine concessione a favore di SEI Toscana, posto a carico del gestore/i subentrante/i, come determinate per effetto del Secondo e del Terzo Accordo conciliativo, con

riferimento alle competenze spettanti a SEI Toscana per il servizio prestato nel quadriennio 2014-2017, per un importo complessivo di € 13.059.360,00

Con il riconoscimento dei crediti a favore di SEI Toscana -oggetto della presente procedura di conciliazione e delle due che l'anno preceduta- oltre a quanto previsto nella soluzione transattiva relativa al corrispettivo 2017 per la stazione di trasferta ASIU-Rimateria, di cui all'allegato N 2 al verbale del 6 maggio 2020, si intende definita tra le parti ogni e qualsiasi questione economica comunque riferibile al rapporto intercorso nel quadriennio 2014-2017.

Con salvezza di quanto specificamente previsto nell'accordo transattivo di cui al cit allegato 2 del verbale 6 maggio 2020, qualsiasi controversia giudiziaria pendente tra le parti, avente ad oggetto pretese comunque riconducibili alla gestione del servizio svolta da SEI Toscana negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 si intende, pertanto, definita, a spese compensate e SEI Toscana si impegna a farne dichiarare l'estinzione.

Si allega al presente Terzo Accordo Integrativo:

1 verbale della riunione 22 luglio 2020;

2 nota del Presidente del Comitato in data 26 gennaio 2021;

3 nota ATO 16 febbraio 2021, con allegati: a) nota ATO prot. n. 912 in data 10.2.2021; b) scheda riepilogativa allegata; c) nota SEI Toscana 16.2.2021, prot. n. 1015.

Il presente accordo, che si compone di pagine 8 e righe 7 della nona e ultima pagina, compresa la parte delle sottoscrizioni, munito della sottoscrizione del Presidente, apposta con firma digitale, viene redatto in modalità telematica.

L'esemplare sottoscritto digitalmente dal Presidente verrà subito appresso inviato in via telematica agli altri componenti del Comitato, che provvederanno a

sottoscriverlo dopo aver acquisito l'autorizzazione alla conclusione dell'Accordo da parte dei rispettivi organi deliberanti, inoltrando infine al Presidente l'esemplare firmato digitalmente da entrambi.

Forlì-Siena, 24 febbraio 2021

Il Presidente Avv. Fausto Baldi

Il Componente di parte SEI, Dott. Giuseppe Tabani

Il Componente di parte ATO, Dott. Paolo Diprima